

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Servizio 2

Relazioni con gli organi e le istituzioni dello Stato

Prot. n° 11526

Roma, 04/10/2016

All'Assessore Infrastrutture Mobilità e Governo
Giovanni Pistorio

Al Dirigente Generale Fulvio Bellomo

Ai Dirigenti Tecnici Referenti

e p.c. al Vice presidente della Regione Siciliana
Maria Lo Bello

Loro Sedi

Oggetto: report della riunione del Coordinamento tecnico interregionale della Commissione Infrastrutture del 3 ottobre 2016, ore 11,00, presso la Sede della Regione Campania di Roma, per l'esame del seguente provvedimento:

Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Presenti alla riunione:

- i rappresentanti delle Regioni e P.A.: Umbria, Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna, Bolzano, Trento, Valle D'osta,
- il rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle P.A.
- *per la Regione Siciliana, Dipartimento degli affari extraregionali, servizio di Roma: il referente, Marco Montoneri.*

Nel corso della riunione, le Regioni, nell'esprimere in linea di massima l'assenso sullo schema in esame, hanno rappresentato osservazioni e richieste di modifica allo schema di accordo, riassunte in tre distinti documenti.

In particolare, le Regioni ritengono necessario inserire la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome (All. 1), modificando di conseguenza l'articolo 1, comma 3, dello schema stesso.

Hanno anche rilevato la necessità di apportare alcune modifiche a diverse disposizioni contenute nell'articolo 2 dello schema di accordo, riassunte nell'All. 2.

E' stato inoltre discusso il documento di emendamenti presentato dalle sole Regioni Toscana, Umbria, Piemonte e Liguria (All. 3).

E' stata infine rilevata l'opportunità di chiedere al tavolo di confronto Stato-Regioni-Autonomie locali di modificare la tipologia di atto da sottoporre alla Conferenza: piuttosto che alla definizione di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si intende proporre la stipula di una intesa "forte", ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n 131/2003.

Si resta a disposizione di ulteriori chiarimenti

Il referente

Marco Montoneri

Il Dirigente dell'U.O.

Dott.ssa Margherita Cappelletti

REGIONI

Ai fini dell'espressione dell'assenso, si chiede la sostituzione dell'articolo 1, comma 3 dello schema di regolamento edilizio tipi nei termini che seguono

"Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente accordo nell'esercizio della propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione"



Prot. Nr. 60.00/529568
Bozen / Bolzano, 30.09.2016

Bearbeitet von / redatto da:

Egregio Signore
Dott. Marcello Mochi Onori
Segretario generale della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome

conferenza@pec.regioni.it

Egregio Signore
Dott. Antonio Naddeo
Segretario generale della Conferenza
Stato Regioni

statoregioni@mailbox.governo.it

Alla Regione Campania
Coordinatore per materia

cap.gab@pec.regione.campania.it

ufficio.roma@pec.regione.campania.it

Schema di regolamento edilizio tipo ex art. 4, comma 1-sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Egregio Segretario generale,

con riferimento alla riunione tecnica indetta per il giorno 3 ottobre p.v. presso la sede della Conferenza Unificata, avente ad oggetto lo schema di regolamento edilizio di cui all'art. 4, comma 1-sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la scrivente Provincia autonoma di Bolzano intende esprimere il proprio dissenso alla proposta di accordo, ritenendo che l'adozione di tale schema tipo leda la potestà legislativa ed amministrativa spettante alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di urbanistica e piani regolatori (artt. 8, n. 5 e 16 dello Statuto di autonomia, D.P.R. 670/1972).

Premesso quanto sopra e considerato che non può sussistere a carico della Provincia autonoma alcun obbligo di adeguamento ai contenuti di un accordo, in quanto la norma di attuazione dello Statuto speciale di cui al d.lgs. 266 /1992 prevede all'art. 2 che *"la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito.*



Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti.”, si chiede lo stralcio del comma 3 dell'articolo 1 dello schema di accordo.

Si chiede, inoltre, lo stralcio del riferimento alle Province autonome ovunque ricorra nel testo dello schema di accordo.

Mi è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.



Il Vice Presidente della Giunta Provinciale

Dr. Richard Theiner

TESTO COORDINATO DELLA BOZZA DI ACCORDO CON LE MODIFICHE PROPOSTE:

- **IN ROSSO GLI EMENDAMENTI AVANZATI DALLE REGIONI BASILICATA, EMILIA-ROMAGNA, PIEMONTE, TOSCANA E UMBRIA.**

Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del ...

VISTO l'articolo 9, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281 recante *“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”*, ai sensi del quale la Conferenza unificata: *“promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune”*;

VISTO l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e in particolare l'articolo 4, comma 1-*sexies*, ai sensi del quale: *“Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”*;

VISTO l'articolo 24 del decreto legge 26 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*";

CONSIDERATA l'intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e Enti locali concernente le linee di indirizzo condivise e l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata il 13 novembre del 2014;

CONSIDERATO l'Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome e Enti locali concernente l'istituzione del comitato interistituzionale, l'attuazione delle linee di indirizzo condivise e dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 e le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni, approvata il 13 novembre 2014;

ESAMINATA l'attività del Tavolo tecnico per la semplificazione istituito ai sensi dell'articolo 2 del suddetto Accordo e in particolare i lavori del gruppo di lavoro dedicato al regolamento edilizio unico, azione 4.6 dell'Agenda per la semplificazione, coordinate dal Ministero delle infrastrutture e trasporti congiuntamente con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza e dai rappresentanti designati dalle Regioni e dall'ANCI, svoltesi dal maggio 2015 al luglio 2016;

CONSIDERATI gli esiti delle consultazioni con le associazioni imprenditoriali e la rete delle professioni tecniche svolte dal tavolo tecnico nel corso dei lavori di predisposizione della proposta di accordo;

VISTA la nota..... con la quale il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha trasmesso la proposta dello schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali, nei termini sotto indicati:

CONSIDERATO che lo schema di Regolamento Tipo e le Definizioni Uniformi costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

CONSTATATO l'obiettivo comune di uniformare e semplificare i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati dalla disciplina vigente, prevedendo che essi non debbano riprodurre le disposizioni statali e regionali cogenti e autoapplicative che incidono sull'attività edilizia e debbano essere predisposti, anche nelle tematiche riservate all'autonomia comunale, secondo un elenco ordinato delle varie parti valevole su tutto il territorio nazionale;

VALUTATA quindi l'opportunità che la disciplina contenuta nei regolamenti edilizi sia guidata da principi generali, fondata su un insieme di ~~definizioni~~ definizioni uniformi, e che sia altresì sviluppata secondo le specificità e le caratteristiche dei territori e nel rispetto della piena autonomia locale;

Articolo 1

(Adozione del regolamento edilizio tipo)

1. E' approvato lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo di cui all'articolo 4, comma 1-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Allegato 1) e i relativi Allegati recanti le Definizioni Uniformi e ~~Inderogabili~~ (Allegato A) e la Raccolta delle Disposizioni Sovraordinate in materia edilizia (Allegato B), che formano parte integrante dell'Accordo.
2. Ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1-*sexies*, del D.P.R. n. 380 del 2001, lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo e relativi allegati ~~le Definizioni Uniformi e Inderogabili~~ costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
3. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente accordo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 2

(Modalità e termini di attuazione)

1. Entro il termine di centottanta giorni dall'adozione del presente Accordo, le Regioni provvedono al recepimento dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo e delle Definizioni Uniformi e ~~Inderogabili~~ nonché all'integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della Raccolta delle Disposizioni Sovraordinate in materia edilizia. Con il medesimo atto di recepimento, le Regioni, nel rispetto della struttura generale uniforme dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo approvato, possono specificare e/o semplificare l'indice. Le Regioni, altresì, individuano, alla luce della normativa regionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, ove necessario, in via transitoria possono dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione. L'atto di recepimento regionale stabilisce altresì i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, da seguire per l'adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a

limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di costruire, Scia, sanatorie, piani attuativi, progetti unitari convenzionati).

2. Il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali si impegnano ad utilizzare le definizioni uniformi ~~inderogabili~~ nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, che saranno adottati dopo la data di sottoscrizione del presente Accordo.
3. Entro il termine stabilito dalle Regioni, i Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi per conformarli allo Schema di Regolamento Edilizio Tipo e relativi Allegati, ~~nonché alla Raccolta delle Disposizioni Sovraordinate in materia edilizia e alle Definizioni Uniformi e Inderogabili~~ come eventualmente specificate e integrate a livello regionale. Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di mancato recepimento da parte delle Regioni dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo e relativi Allegati, ~~delle Definizioni Uniformi ed Inderogabili e della Raccolta delle Disposizioni Sovraordinate in materia edilizia~~, i Comuni provvedono comunque all'adozione dello ~~schema di regolamento tipo~~ Schema di Regolamento Edilizio Tipo e relativi Allegati e all'adeguamento dei propri regolamenti edilizi entro i successivi centottanta giorni. Decorso ~~scaduto~~ il termine entro il quale i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, le definizioni uniformi ~~e nderogabili~~ e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili.
4. Il recepimento ~~regionale~~ delle Definizioni Uniformi ~~e Inderogabili nel regolamento edilizio comunale~~ non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ovvero ~~dal piano~~ adottato alla data di sottoscrizione del presente accordo.
5. Laddove al momento della sottoscrizione dell'Accordo siano vigenti norme regionali che prevedono termini perentori entro i quali i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai contenuti delle normative regionali, il recepimento comunale dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo e relativi allegati, ~~comprendente il rinvio alle Definizioni Uniformi e Inderogabili di cui al punto 3, ed alla Raccolta delle Disposizioni Sovraordinate in materia edilizia~~, avviene entro il medesimo termine, secondo le modalità di gestione della fase transitoria definite dalle Regioni stesse.

Articolo 3

(Monitoraggio, aggiornamenti e ulteriori semplificazioni)

1. Il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali si impegnano a realizzare attività di monitoraggio sull'attuazione del regolamento edilizio tipo con cadenza almeno annuale.

2. Sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio, si procede, ove necessario all'aggiornamento, previo accordo tra i soggetti di cui al comma 1 in Conferenza Unificata, dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo e delle Definizioni Uniformi e ~~Inderogabili~~.
3. Il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali si impegnano altresì all'aggiornamento della Raccolta delle Disposizioni Sovraordinate in materia edilizia. L'aggiornamento è effettuato a cura di ciascuna amministrazione centrale, per la parte di propria competenza e di ciascuna Regione o Provincia autonoma per le rispettive parti ed è pubblicato sul sito web della Regione o Provincia autonoma e sul sito..... a cura del.....
4. Il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali si impegnano altresì a proseguire in modo condiviso attività sistematiche di semplificazione delle norme statali e delle procedure in materia edilizia, alla luce degli obiettivi stabiliti nell'Agenda per la semplificazione, al fine di assicurare, anche attraverso accordi o linee guida, uniformità all'interpretazione e all'attuazione delle norme vigenti in materia edilizia.
5. Per la realizzazione di tali attività proseguono i lavori dell'apposito gruppo di lavoro (az. 4.6) del Tavolo tecnico per la semplificazione.

Documento congiunto delle regioni che hanno presentato emendamenti (Toscana, Umbria, Piemonte, Liguria al testo dell'Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Considerazioni preliminari:

- si esprime la piena condivisione degli obiettivi di unificazione e semplificazione che hanno ispirato la redazione di un regolamento edilizio, obiettivi peraltro perseguiti negli ultimi anni dalle regioni che propongono i presenti emendamenti attraverso provvedimenti legislativi volti a conseguire l'unificazione dei parametri urbanistici a livello regionale. Preme in questo senso ribadire che le considerazioni che vengono formulate sul testo dell'Accordo e sul relativo Allegato A, muovono non già da una posizione di "arroccamento su consuetudini ventennali" ma dalla consapevolezza che estendere all'intero territorio nazionale il processo di uniformazione implica un'attenzione particolare alla limitazione degli effetti che si produrrebbero sul sistema pianificatorio comunale, sui professionisti e sui cittadini nei territori di quelle regioni che hanno già introdotto meccanismi di unificazione.

- atteso il dichiarato valore di "definizioni uniformi e inderogabili" attribuito alla totalità delle Definizioni contenute nell'Allegato A, tale previsione determina una notevole incidenza sul dimensionamento degli strumenti urbanistici nonché sulle politiche urbanistiche regionali, sul loro sistema normativo e sulla pianificazione comunale in ragione dell'obbligo di uniformazione previsto al c. 2 e al c. 3 dell'articolo 2 dell'Accordo.

- si rileva che il contenuto di un regolamento edilizio **non può e non deve** avere effetti urbanistici e quindi non trovano sede adeguata nell'Agenda Semplificazione. In tal senso si evidenzia che il quadro delle Definizioni Uniformi e Inderogabili (Allegato 1) rappresenta un contenuto non previsto dall'art. 4, comma 1-*sexies* del TU Edilizia e come tale pertanto non può venire considerato livello essenziale delle prestazioni come invece il restante contenuto dell'Accordo (schema di Regolamento Edilizio Tipo);

- il testo dell'Accordo, così come formulato, non garantisce alle regioni la necessaria flessibilità sui parametri urbanistici al fine di evitare gli effetti negativi sul sistema pianificatorio e normativo regionale, diversamente da quanto garantito in più occasioni.

Per quanto sopra evidenziato le regioni Piemonte, Liguria, Toscana e Umbria pongono come condizione imprescindibile per la sottoscrizione dell'Accordo che l'allegato A venga espunto dal Regolamento Edilizio Tipo, ritenendo che tale quadro definitorio necessiti di più compiuti approfondimenti.

In alternativa a ciò, dal momento che, come ricordato in premessa, si condividono appieno gli obiettivi di semplificazione ed unificazione che hanno determinato l'inserimento del Quadro delle definizioni uniformi ed inderogabili tra i contenuti del Regolamento Edilizio Tipo, si chiede che l'articolo 2 dell'Accordo venga integrato prevedendo:

- un termine di 12 mesi per il recepimento regionale;

- la possibilità per le regioni, nell'ambito del recepimento di cui al comma 1, di individuare, con riferimento al proprio quadro normativo e pianificatorio, le definizioni dell'Allegato A che hanno incidenza sul dimensionamento dei piani comunali;
- la possibilità per le regioni di formulare specificazioni ed integrazioni di tali definizioni non solo in fase transitoria ma anche in fase definitiva (a regime) garantendo che tali formulazioni e specificazioni risultino coerenti con i principi dell'Accordo.